

**REPUBBLICA ITALIANA**

**CITTA' DI VIBO VALENTIA**

**Rep. n. 151**

**OGGETTO: Contratto d'appalto dei lavori di adeguamento sismico e recupero della Scuola Media Bruzzano, già convento di San Giuseppe, in Vibo capoluogo - Completamento.**

L'anno duemiladiciassette (2017) il giorno 27 (ventisette) del mese di ottobre presso la Sede Municipale del Comune di Vibo Valentia (VV), in piazza Martiri d'Ungheria, avanti a me dott. Michele Fratino, Segretario Generale del Comune di Vibo Valentia, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa nell'interesse dell'Ente, ai sensi dell'art. 97 – comma 4 lett.

c) del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si sono personalmente costituiti:

1) la dott.ssa Adriana Maria Stella Teti, nata a Vibo Valentia il giorno 20 febbraio 1957 (numero di codice fiscale: TTE DNM 57B60 F537M), la quale dichiara di intervenire nel presente atto esclusivamente, in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Vibo Valentia (numero di partita IVA 00302030796) nella sua qualità di Dirigente del Settore 5 – Infrastrutture Reti Protezione Civile, nominata con Decreto Sindacale n. 9 del 08 luglio 2016, di seguito nel presente atto denominato semplicemente “Comune”;

2) il sig. Raffaele Ferrazzo (codice fiscale FRR RFL 67R31 F537U), nato a Vibo Valentia (VV) il 31 ottobre 1967 e residente in Ionadi (VV), via G. Carducci snc, il quale dichiara di intervenire ed agire in questo atto nella sua qualità di Legale Rappresentante e Direttore Tecnico dell'impresa COOPER PO.RO. EDILE S.c., con sede legale in Rombiolo (VV), Zona Industriale snc (codice fiscale 86030010796 - partita IVA 00370690794), iscritta nel Regi-

stro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Vibo Valentia, in data 31 marzo 1978, con il numero R.E.A. 77943, giusto documento di verifica di autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, richiesto in data 09 giugno 2017 e depositato agli atti del Comune, impresa che, nel prosieguo dell'atto, verrà chiamata anche "Appaltatore".

Detti componenti, delle cui identità personali, io Segretario Generale rogante sono certo, rinunziano, con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni e mi chiedono di ricevere il presente atto per il quale premettono:

- che, a seguito di gara d'appalto, con contratto rep. n. 24 del 31 marzo 2008, i lavori di adeguamento sismico e recupero della Scuola Media Bruzzano, già convento di San Giuseppe, in Vibo capoluogo, sono stati affidati all'impresa ATI "ICA Imprese Costruzioni Associate – s.r.l."/"Sitelsud di Murone Antonio e Sesto Antonio & C. s.a.s."/"Emmedue s.r.l.", per l'importo di €. 1.772.667,38 (euro unmilionesettecentosettantaduemilaseicentosessantasette/38) oltre IVA, così composto:

€. 1.711.685,85 (euro unmilionesettecentoundicimilaseicentottantacinque/85) per lavori al netto del ribasso del 21,03%;

€. 60.981,53 (euro sessantamilanovecentottantuno/53) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

- che con determinazione dirigenziale n. 135 del 04 marzo 2010, si è proceduto alla rescissione contrattuale, ai sensi dell'art. 136, comma 3 e seguenti del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per grave inadempienza dell'impresa anzidetta;

- che con contratto rep. n. 11 del 24 febbraio 2011, registrato nei modi e nei

termini di legge, i lavori in oggetto sono stati affidati alla Società Cooperativa Costruzioni Calabresi, seconda classificata, per l'importo complessivo di €. 1.339.158,20 (euro unmilionetrecentotrentanovecentocinquantotto/20) così suddiviso:

€. 1.290.257,95 (euro unmilioneduecentonovantamiladuecentocinquanta sette/95) per lavori al netto del ribasso del 21,03%;

€. 48.900,25 (euro quarantottomilanovecento/25) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

- che con determinazione dirigenziale n. 4 del 14 gennaio 2015, si è proceduto alla rescissione del contratto, ai sensi dell'art. 136, comma 3 e seguenti del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per grave inadempimento contrattuale dell'impresa seconda aggiudicataria;
- che con determinazione dirigenziale n. 664 del 06 giugno 2017, è stato approvato il progetto di completamento, redatto dal Direttore dei Lavori, prof. ing. arch. Marco Dezzi Bardeschi, all'uopo incaricato, composto dagli elaborati tecnici integrativi relativi alle lavorazioni rimaste incompiute e ancora da realizzare, per completare l'opera;
- che con determinazione dirigenziale n. 820 del 04 luglio 2017, i lavori in oggetto venivano affidati all'impresa COOPER PO.RO. EDILE S.c., terza classificata, alle medesime condizioni dell'originaria impresa aggiudicataria, per l'importo di €. 508.209,31 (euro cinquecentottomiladuecentonove/31), comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre IVA di legge;
- che la somma suddetta risulta impegnata alla Missione 04 - Programma 02 - Titolo 2 - Macroaggregato 2 - Capitolo 21830 - Bilancio 2017 (residui 2013) – Impegno 1308;

- che l'Ufficio Comunale ha accertato che, a carico dell'Appaltatore, non sussistono cause di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

- che la Cooper Po.Ro. Edile S.c., con sede legale in Rombiolo (VV), Zona Industriale snc (codice fiscale 86030010796 - partita IVA 00370690794), risulta essere iscritta nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori, non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa della White List della Prefettura di Vibo Valentia, istituita ai sensi dell'art. 1 della legge "anticorruzione" n. 190/2012 e s.m.i.. L'iscrizione decorre dal 07 dicembre 2016 al 06 dicembre 2017;

- che è stato acquisito, con prot. INPS n. 7753206, regolare certificato DURC, relativo all'Appaltatore, con scadenza 28 dicembre 2017, agli atti prot. n. 38144 del 05 settembre 2017;

- che l'Appaltatore ha dichiarato, in data 12 ottobre 2017, di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12/3/1999, n. 68, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiori a 15;

- che è intenzione delle Parti componenti come sopra costituite tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO:

**ARTICOLO 1: Valore delle premesse e degli allegati.**

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e sono depositati presso il Settore 5 - Infrastrutture Reti Protezione Civile.

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente contratto,

allegati al medesimo in formato digitale, il nuovo Computo metrico estimativo, nel quale sono stati analiticamente descritti i lavori da eseguire, l'Addendum al Capitolato speciale d'appalto relativo al contratto rep. n. 24 del 31 marzo 2008 e l'Elenco prezzi unitari, predisposti dal Direttore dei Lavori.

**ARTICOLO 2: Capacità a contrarre ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 e art. 14, comma 2, del D.P.R. n. 62/2013.**

In aderenza a quanto disposto dall'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n.165/2001 e art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013, e consapevole delle sanzioni previste dall'ultimo periodo del comma 16-ter del citato articolo, il Legale Rappresentante dell'impresa COOPER PO.RO. EDILE S.c., sig. Raffaele Ferrazzo, ha reso la dichiarazione secondo cui la Società non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Vibo Valentia che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del predetto Comune nei suoi confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con il Comune di Vibo Valentia.

Ai sensi di quanto disposto dall'art.14, comma 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, il Dirigente del Settore 5, il quale interviene in quest'atto in rappresentanza del Comune, e l'Appaltatore dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il suddetto Dirigente comunale abbia ricevuto altre utilità dalla medesima ditta.

**ARTICOLO 3: Misure anticorruzione e clausole di comportamento.**

Ai sensi e per gli effetti della legge 190/2012 e successivi decreti attuativi, ai

fini della prevenzione della corruzione, le parti dichiarano di conoscere ed accettare tutte le disposizioni previste dal P.T.P.C. 2017-2019, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 31 gennaio 2017 e l'assoggettabilità del presente contratto e del relativo rapporto alle misure di prevenzione ivi previste. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad estendere gli obblighi di condotta di cui al DPR 62/2013 ed al Codice di Comportamento del Comune di Vibo Valentia, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 354/2013 e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente - Amministrazione Trasparente - Disposizioni Generali - Atti Generali, ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi derivanti dal DPR 62/2013 da parte dell'Appaltatore e dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore, sarà causa di risoluzione del rapporto, a norma dell'art. 2 del DPR 62/2013.

**ARTICOLO 4: Oggetto dell'appalto.**

Il Comune conferisce all'Appaltatore, che accetta, l'affidamento dei lavori di adeguamento sismico e recupero della Scuola Media Bruzzano, già convento di San Giuseppe, in Vibo capoluogo - Completamento.

**ARTICOLO 5: Corrispettivo dell'appalto.**

Il corrispettivo dovuto dal Comune all'Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato in €. 508.209,31 (euro cinquecentottomiladuecentonove/31), oltre IVA di legge al 10% così suddiviso:

€. 492.272,89 (euro quattrocentonovantaduemiladuecentosettantadue/89) per lavori al netto del ribasso del 21,03%;

€. 15.936,42 (euro quindicimilanovecentotrentantasei/42) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

**ARTICOLO 6: Tracciabilità dei flussi finanziari:**

a) l'Appaltatore espressamente assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'art. 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.;

b) si prevede una clausola risolutiva automatica nel caso in cui eventuali transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di intermediari di cui all'art 11, comma 1, lett. a) e 13), Decreto legislativo n. 231/2007, vale a dire Banche o Poste italiane S.p.A.-.

c) il Comune provvederà altresì a verificare l'inserimento da parte dell'Appaltatore di analoga clausola nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti. In caso di violazione, si procederà alla risoluzione immediata del vincolo contrattuale ovvero alla revoca dell'autorizzazione al subappalto e/o al subcontratto.

d) i pagamenti devono obbligatoriamente riportare il codice CUP E47F04000040007 e il codice CIG 0080216455 assegnati all'intervento.

**ARTICOLO 7: Modalità di pagamento.**

Il pagamento verrà effettuato con bonifico bancario su c/c dedicato alle commesse pubbliche, in esecuzione ad apposito provvedimento dirigenziale.

Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alla gestione dei movimenti finanziari relativi ai lavori in oggetto, sono i seguenti:

- Banca di Credito Cooperativo di San Calogero (VV), sede di San Calogero

IBAN: IT 71 V 08887 42710 000000010267;

- Banca Nazionale del Lavoro, filiale di Vibo Valentia

IBAN: IT 36 C 01005 42830 000000220013;

- Banca Popolare dell'Emilia Romagna, filiale di Vibo Valentia

IBAN: IT 17 A 05387 42830 000000812751;

- Poste Italiane SpA, Ufficio di Rombiolo (VV)

IBAN: IT 89 N 07601 04400 000005603572.

Le persone delegate ad operare sui conti correnti sopra indicati, sono i signori:

- Ferrazzo Raffaele, nato a Vibo Valentia il 31.10.1967 (codice fiscale FRR RFL 67R31 F537U);

- Marturano Raffaele, nato a Rombiolo (VV), il 24.10.1961 (codice fiscale MRT RFL 61R24 H516F).

Giusta dichiarazione resa dall'Appaltatore in data 12 ottobre 2017.

#### **ARTICOLO 8: Obblighi dell'Appaltatore.**

L'appalto viene concesso dal Comune ed accettato dall'Appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, oneri, obblighi e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto relativo al contratto rep. n. 24 del 31 marzo 2008 e dagli elaborati progettuali integranti il progetto di completamento, di seguito elencati:

Elenco prezzi unitari;

Computo metrico estimativo;

Relazione tecnica e quadro economico;

Addendum integrante il CSA.

L'Appaltatore dovrà svolgere l'incarico facendo riferimento alle indicazioni comprese nel progetto esecutivo e rapportarsi con il Responsabile del Procedimento che provvederà a fornire gli indirizzi generali, le indicazioni,

le informazioni specifiche sullo svolgimento dei lavori.

**ARTICOLO 9: Termine utile per il compimento dei lavori - Penali in caso di ritardo.**

L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza che il termine utile per l'esecuzione dei lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni **180** (centottanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Trascorso tale termine verrà applicata una penale pecuniaria giornaliera pari all'1 (uno) per mille dell'importo netto contrattuale e comunque, complessivamente non superiore al 10%, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

L'Appaltatore si impegna a redigere e a consegnare prima della consegna dei lavori, eventuali proposte integrative del piano di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento, né formale né sostanziale, con altri concorrenti e che non si è accordato con altre imprese partecipanti alla gara.

L'Appaltatore si impegna a denunciare alla Magistratura o agli organi di Polizia ed in ogni caso al Comune, ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nella fase di esecuzione dei lavori.

Le Parti si impegnano, inoltre, a rispettare le disposizioni vigenti del Capitolato Generale d'Appalto del Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145.

**ARTICOLO 10: Risoluzione del contratto e recesso.**

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni vigenti in materia.

Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con la messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
- c) manifesta incapacità o idoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto o allo scopo dell'opera;
- i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'art. 92, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 aprile

2008, n. 81 e s.m.i.;

l) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica Amministrazione;

m) non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara ed alla fase contrattuale;

inosservanza degli obblighi di cui al DPR 62/2013 ai sensi dell'art. 2 del citato decreto.

L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Il contratto deve intendersi, inoltre, automaticamente risolto, nel caso in cui, secondo le disposizioni previste nel "Protocollo di Legalità" fatto proprio dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 267 del 04 ottobre 2017, nei confronti dell'Appaltatore, siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, con applicazione di una penale a titolo di liquidazione del danno - salvo comunque il riconoscimento del maggior danno mediante le ordinarie azioni risarcitorie - nella misura del 10% del valore del contratto, ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite. Il Comune potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali, dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

**ARTICOLO 11: Adempimenti in materia di antimafia – Clausola risolutiva.**

Il presente contratto è sottoposto altresì a condizione risolutiva e si intenderà risolto di diritto con le conseguenze di legge, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per

l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, qualora, a seguito delle verifiche effettuate dalla Prefettura, dovessero pervenire informazioni interdittive a carico dei soggetti controllati, salve le ipotesi di cui all'articolo 32, comma 10 del Decreto Legge n. 90 del 24.06.2014, convertito con modifiche dalla legge di conversione n. 114/2014. Giusto protocollo di legalità tra il Comune e la Prefettura di Vibo Valentia, fatto proprio dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 267 del 04 ottobre 2017.

**ARTICOLO 12: Clausola arbitrale.**

Fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dalla normativa applicabile, tutte le controversie tra il Comune e l'Appaltatore derivanti dall'esecuzione del contratto, saranno deferite al Foro di Vibo Valentia. È esclusa la competenza arbitrale.

**ARTICOLO 13: Cauzione definitiva.**

L'Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto, ha costituito, cauzione definitiva dell'importo di €. 56.055,50 (euro cinquantaseimilacinquantacinque/50), a mezzo polizza fidejussoria n. 1094953, rilasciata dall'Agenzia di Patamia - Catanzaro, in data 25 luglio 2017, dalla compagnia Elba Assicurazioni S.p.A..

Ai fini della determinazione dell'importo garantito, l'Appaltatore ha usufruito del beneficio della riduzione del 50%, prevista dalla normativa applicabile, perché in possesso dell'Attestazione di qualificazione n. 5312/62/01, rilasciata in data 24 aprile 2015 (data di prima emissione), con scadenza in data 23 aprile 2020 (validità quinquennale), presentata in copia conforme all'originale dichiarata dalla parte.

Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge. Nel caso di inadempienze

contrattuali da parte dell'Appaltatore, il Comune avrà il diritto di valersi della suddetta cauzione.

**ARTICOLO 14: Obblighi assicurativi a carico dell'impresa.**

L'Appaltatore ha presentato, inoltre, copia della polizza R.C.T. n. 1127221, rilasciata dall'Agenzia di Patamia - Catanzaro, in data 10 ottobre 2017, dalla compagnia Elba Assicurazioni S.p.A., per un massimale di €. 500.000,00 (euro cinquecentomila/00), a copertura dei rischi inerenti i lavori, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.

La polizza dovrà essere valida per tutta la durata dei lavori, fino all'emissione del Certificato di Collaudo o del Certificato di Regolare Esecuzione.

**ARTICOLO 15: Divieto di cessione del contratto.**

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi della normativa applicabile.

**ARTICOLO 16: Subappalto.**

L'Appaltatore ha dichiarato di voler subappaltare, nei modi e nei termini di legge, le lavorazioni riconducibili alle categorie OG1, OG2, OG11, secondo gli importi riportati al punto 1.3 dell'Addendum al Capitolato Speciale d'Appalto.

Detti subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati nel rispetto delle disposizioni di legge in materia.

**ARTICOLO 17: Obblighi dell'Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti per la sicurezza sul lavoro.**

Il Comune si impegna affinché l'affidamento dell'appalto in argomento tuteli in ogni occasione efficacemente la sicurezza delle condizioni di lavoro delle

maestranze impiegate, la loro salute e la tutela dell'ambiente, e ciò anche in presenza di affidamenti di opere in subappalto. A tale scopo verificherà (pur nel pieno rispetto dell'obbligo di non ingerenza) che l'Appaltatore e l'eventuale Impresa sub-appaltatrice attuino e rispettino le vigenti norme in materia di sicurezza, salute e ambiente e che gli addetti ai cantieri siano muniti della tessera di riconoscimento secondo le previsioni di cui all'art. 5 della Legge 136/2010 e s.m.i. e li richiama all'osservanza rigorosa della predetta normativa e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta.

Qualora vengano riscontrate gravi violazioni il Comune risolverà i contratti ed escluderà dalle procedure le imprese che hanno commesso le violazioni.

A tal fine si considerano gravi violazioni:

- l'inosservanza di norme che determinano il sequestro del luogo di lavoro convalidato dall'Autorità giudiziaria;
- l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio;
- l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi.

L'Appaltatore, altresì, ha l'obbligo:

- a) di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della Regione Calabria, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nella Regione Calabria durante lo svolgimento di lavori, ivi compresa l'iscrizione

delle imprese e dei lavoratori stessi alle Casse Edili presenti sul territorio

regionale e agli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza;

b) di rispondere dell'osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza.

**ARTICOLO 18: Verifica dell'adempimento degli obblighi retributivi e contributivi.**

Il Comune verificherà il rispetto delle norme in materia di collocamento nonché il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali ed assicurativi, delle ritenute fiscali da parte dell'Appaltatore e delle eventuale Impresa subappaltatrice.

A tale proposito le predette Imprese non potranno esimersi dal fornire ogni idonea documentazione comprovante l'esatto adempimento di tali obblighi e, segnatamente, copia dei modelli DM10, F24 autoliquidazione INAIL e modello DURC (Documento unico regolarità contributiva). Quest'ultimo viene direttamente acquisito dall'Amministrazione appaltante.

Il pagamento del corrispettivo sarà subordinato alla previa dimostrazione dell'avvenuto versamento da parte dell'Appaltatore e dell'Impresa subappaltatrice, dei trattamenti retributivi, dei contributi previdenziali, dei contributi assicurativi obbligatori e delle ritenute fiscali.

**ARTICOLO 19: Domicilio dell'appaltatore.**

A tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge domicilio in Vibo Valentia, presso la Casa Municipale del Comune.

Il domicilio dell'Appaltatore per le comunicazioni, è la sede legale di

Rombiolo (VV), Zona Industriale snc – mail: [cooperporoedile@alice.it](mailto:cooperporoedile@alice.it) – tel. 0963/367171.

**ARTICOLO 20: Spese contrattuali.**

Sono a carico dell'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici n. 145/2000, per quanto ancora in vigore, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A. che rimane a carico del Comune.

**ARTICOLO 21: Registrazione.**

Le Parti dichiarano, ai fini fiscali, che le prestazioni di cui al presente contratto sono soggette al pagamento dell' IVA, per cui si richiede l'applicazione della tassa di registro in misura fissa.

**ARTICOLO 22: Norme di chiusura.**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si fa riferimento all'Addendum, redatto ad integrazione del Capitolato Speciale d'Appalto relativo al contratto rep. n. 24/2008, al Computo Metrico Estimativo ed all'Elenco Prezzi, allegati al presente contratto in formato digitale. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte, inoltre, le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme contenute nel Capitolato Generale d'Appalto approvato con decreto del Ministero dei LL. PP. n. 145/2000, nelle parti non abrogate.

Trattandosi di procedura di affidamento antecedente la data di pubblicazione del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., avvenuta sulla Gazzetta Ufficiale il 20 aprile 2016, per il presente contratto, si applicano le disposizioni previste dal D.Lgs.163/2006 e del D.P.R. n. 207/2010, ai sensi dall'art. 216 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.

**ARTICOLO 23: Trattamento dei dati personali.**

Il Comune, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 e s.m.i., informa l'Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Richiesto io Segretario ufficiale rogante ho ricevuto questo atto redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. 21 pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono con firma digitale, in ottemperanza alla vigente normativa.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE 5: Dott.ssa Adriana Maria Stella Teti**

**L'APPALTATORE: Sig. Raffaele Ferrazzo, nella qualità**

**IL SEGRETARIO GENERALE: Dott. Michele Fratino**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di aver letto e compreso:

- gli artt. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 20, 22 del presente contratto e di accertarne integralmente il contenuto;
- il Protocollo di legalità fatto proprio dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 267 del 04 ottobre 2017, depositato agli atti, con particolare riferimento agli artt. 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, che le parti con il presente atto hanno espressamente accettato e sottoscritto per accettazione, nonché le clausole in esso contenute che vengono di seguito elencate:

**Clausola n. 1**

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pat-

tizie di cui al Protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2017 presso la Prefettura di Vibo Valentia, tra l'altro consultabile al sito <http://www.prefettura.it/vibovalentia>. e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

**Clausola n. 2**

La sottoscritta Impresa si impegna a comunicare alla Stazione appaltante l'elenco delle Imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui gli arti. 2 e 3 nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

**Clausola n. 3**

La sottoscritta Impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

**Clausola n. 4**

La sottoscritta Impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

**Clausola n. 5**

La sottoscritta Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora

dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive, salvi i casi di cui all'articolo 32 comma 10 del Decreto Legge n. 90/2014 convertito con modifiche dalla Legge di conversione n. 114/2014.

Nel caso di risoluzione del contratto, sarà applicata a carico dell'Impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile).

#### **Clausola n. 6**

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

#### **Clausola n. 7**

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto, per le stazioni appaltanti pubbliche, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

#### **Clausola n. 8**

Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c.. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

#### **Clausola n. 9**

La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 C.C., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317c.p., 318c.p., 319c.p., 319-bis c.p. 319-ter c.p. 319-quater c.p. 320 c.p.. 322 c.p.. 322-bis C .P.. 346-bis c.p.. 353 c.p. e 353-bis c.p.

#### **Clausola n. 10**

Nei casi previsti alle clausole n. 8 e 9. l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione Appaltante è subordinato alla previa intesa con l'ANAC. A tal fine, la Prefettura, avuta comunicazione da parte della Stazione Appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'ANAC

che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra la Stazione Appaltante e l'impresa aggiudicataria o tra quest'ultima e il sub-appaltatore o sub-contraente, alle condizioni di cui all'art. 32 del Decreto Legge n. 90/2014 convertito con modifiche dalla legge di conversione n. 114/2014.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE 5: Dott.ssa Adriana Maria Stella Teti**

**L'APPALTATORE: Sig. Raffaele Ferrazzo, nella qualità**

**IL SEGRETARIO GENERALE: Dott. Michele Fratino**